



**PARERE MOTIVATO**  
n.205 in data 20 Dicembre 2018

**OGGETTO: COMUNE DI ALBIGNASEGO (PD).  
RAPPORTO AMBIENTALE ALLA VARIANTE 1 AL PIANO DI ASSETTO DEL  
TERRITORIO**


**L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS  
D'INTESA CON L'AUTORITÀ PROCEDENTE**

- VISTA** la Legge Regione 23 aprile 2004, n. 11 "*Norme per il governo del territorio ed in materia di paesaggio*", con la quale la Regione Veneto ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente.
- VISTO** il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "*Norme in materia ambientale*" concernente "*Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la Valutazione d'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC)*" e ss.mm.ii..
- VISTO** l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008, per quanto riguarda l'individuazione dell'Autorità Competente cui spetta l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità nonché l'elaborazione del parere motivato di cui rispettivamente agli articoli 12 e 15 del Codice Ambiente, identificandola nella Commissione Regionale VAS, già nominata con DGR n.1222 del 26.07.16.
- VISTA** la DGR n. 791 del 31 marzo 2009 con la quale sono state approvati le indicazioni metodologiche e le procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione di cui formano parte integrante.
- ATTESO** che con la citata delibera 791/2009 la Giunta Regionale ha individuato, quale supporto tecnico-amministrativo alla Commissione VAS per la predisposizione delle relative istruttorie, la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti (ora Unità Organizzativa Commissioni Vas-Vinca-NUVV, nonché per le eventuali finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza, il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi (ora Unità Organizzativa Commissioni Vas-Vinca-NuVV.
- DATO ATTO** che la Commissione VAS si è riunita in data 20 dicembre 2018 come da nota di convocazione in data 19 dicembre 2018 prot. gen. 516519.



**DATO ATTO** che:

- Il Comune di Albignasego, con nota prot. n. 18165 del 30.05.18 assunta al prot. reg. n. 211186 del 4.06.18 inviava la seguente documentazione:
  - Avviso di deposito;
  - DCC n. 20 del 21.05.18 di adozione della Variante n.1 al PAT;
  - Attestazione del responsabile del procedimento comunale che evidenzia che:
    - Gli elaborati cartografici riportano le reali destinazioni d'uso del territorio;
    - Che nel RA è presente un elaborato cartografico con evidenziato l'uso del territorio relativamente alle tematiche trattate, suddiviso per destinazioni, con le scelte della variante e l'uso del territorio dei comuni limitrofi;
    - Che non sono presenti variazioni di destinazione rispetto al PAT e non è in corso nessuna autorizzazione regionale e/o provinciale in variante allo stesso;
  - Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale;
  - Carta delle invarianti;
  - Carta delle fragilità;
  - Relazione tecnica;
  - Relazione banche dati;
  - Carta della trasformabilità;
  - Dichiarazione di non necessità di Valutazione di incidenza;
  - Sintesi non tecnica;
  - Rapporto Ambientale.
- A seguito della richiesta di integrazioni n. 216891 del 7.06.18, il comune con nota n. 25217 del 7.08.18 assunta al prot. reg. al n.330455 del 7.08.18 inviava:
  - Dichiarazione del responsabile del procedimento comunale attestante:
    - L'avvenuta pubblicazione di deposito;
    - L'avvenuta richiesta di pareri agli enti competenti in materia ambientale;
    - Elenco pareri autorità ambientali pervenute: Consorzio di Bonifica, Genio Civile, ULSS6, Consiglio di Bacino, MiBACT;
    - Che dei pareri si terrà conto negli atti di formazione della Variante;
    - Che non risultano essere pervenute osservazioni.
  - Copia d'inviti, avvisi pubblici, verbali degli incontri riguardanti la fase di concertazione/consultazione sul Rapporto Ambientale, dando evidenza del coinvolgimento di tutti i soggetti competenti, interessati ed individuati;
  - Estratto di pubblicazione ne "Il Gazzettino" del 31.05.18 e nel "Corriere del Veneto" del 5.06.18;
  - Copia di pubblicazione nel BURV n. 53 dell'1.06.18.
- Successivamente, con nota n. 29986 del 12.09.18 assunta al prot. reg. al n. 370076 del 12.09.18, il Comune di Albignasego inviava la DCC n. 39 del 6.09.18 di presa atto della mancata presentazione di osservazioni.
- Il Comune di Albignasego con nota prot. n. 40883 del 05.12.2018, inviava integrazioni spontanee al rapporto ambientale ed elaborato piani volumetrico di progetto.
- Con nota prot n. 501908 del 10.12.2018 l'Unità Organizzativa Commissioni VAS VINCA NUVV ha inviato richiesta di integrazioni, a seguito della Commissione per la VAS, al fine di acquisire l'elenco dei documenti messi a disposizione delle autorità competenti in materia ambientale.
- Il Comune di Albignasego con nota prot. n. 41483 del 14.12.2018, inviava nota a firma del responsabile del 5° settore pianificazione e gestione del territorio in cui elencava i documenti messi a disposizione delle autorità ambientali.



**VISTA** la Valutazione di Incidenza Ambientale e la relativa Relazione Istruttoria tecnica n. 106/2018 del 05/06/2018 che di seguito si riporta integralmente:

" *Istruttoria Tecnica per la valutazione di incidenza riguardante la VAS per la variante 1 al PAT per il recepimento di un accordo pubblico-privato in variante e ampliamento del PUA San Lorenzo - ditta Ali Immobiliare S.r.l. nel Comune di Albignasego (PD).*  
Pratica n. 3903

**VISTA** la documentazione pervenuta;

**VISTE** le norme che disciplinano l'istituzione, la gestione e la procedura di valutazione di incidenza relative alla rete Natura 2000: direttive 92/43/Cee e ss.mm.ii. "Habitat", 2009/147/Ce e ss.mm.ii. "Uccelli", D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii., Decreto del Ministro per l'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 184 del 17.10.2007, Legge Regionale 5 gennaio 2007, n. 1, D.G.R. n. 2371 del 27.07.2006, D.G.R. n. 786 del 27 maggio 2016, D.G.R. n. 1331 del 16 agosto 2017, D.G.R. n. 1709 del 24/10/2017 e in particolare la D.G.R. n. 1400 del 29.08.2017 che indica le procedure e le modalità operative;

**VISTI** i provvedimenti che individuano i siti della rete Natura 2000 e gli habitat e specie tutelati all'interno e all'esterno di essi nel territorio regionale: DD.G.R. n. 1180/2006, 441/2007, 4059/2007, 4003/2008, 220/2011, 3873/2005, 3919/2007, 1125/2008, 4240/2008, 2816/2009, 2874/2013, 2875/2013, 1083/2014, 2200/2014, 893/2017, 300/2018 e la circolare del Segretario Regionale all'Ambiente e Territorio, in qualità di Autorità competente per l'attuazione in Veneto della rete ecologica europea Natura 2000, prot. n. 250930 del 08/05/2009 sulle modalità per la modifica delle cartografie di habitat e habitat di specie negli studi per la valutazione di incidenza;

**ESAMINATA** la dichiarazione di non necessità della procedura di valutazione di incidenza, di Franco Frison per conto del Comune di Albignasego, trasmessa con nota acquisita al prot. reg. con n. 211186 del 05/06/2018;

**PRESO ATTO** che nella dichiarazione di non necessità di procedura della valutazione di incidenza in esame viene segnalata per l'istanza in argomento la fattispecie del paragrafo 2.2 dell'allegato A alla DGR 1400/2017 relativa ai punti 2 e 23;

**VERIFICATO** che la fattispecie relativa al punto 2 non è pertinente in quanto la variante comporta il cambiamento dell'area direttamente interessata dal piano;

**PRESO ATTO** che l'intervento prevede la riduzione e traslazione della volumetria da 9.425,00 m3 a 9.100,00 m3 per la realizzazione di un edificio commerciale di dimensioni inferiori rispetto a quanto disposto nel PAT vigente (1.500 mq di superficie di vendita rispetto ai 7.000 mq previsti) e la realizzazione del tratto di viabilità (lungo circa 335 m) che collega via Milano con via Torino;

**PRESO ATTO** che nell'attuazione si prevedono opere che incidono sul sistema del verde, della viabilità e dell'illuminazione;

**PRESO ATTO** che l'intervento è esterno ai siti della rete Natura 2000;

**CONSIDERATO** che è presente le seguenti categorie di copertura del suolo "12230 - Rete stradale secondaria con territori associati (strade regionali, provinciali, comunali ed altro)", "21200 - Terreni arabili in aree irrigue" nella revisione del 2012 della Banca Dati della Copertura del Suolo di cui all'IDT della Regione Veneto;

**CONSIDERATO** che, in riferimento alla D.G.R. n. 2200/2014, in ragione delle specifiche attitudini ecologiche, l'area in esame potrebbe disporre delle caratteristiche di idoneità per le seguenti specie di interesse comunitario: *Lycaena dispar*, *Triturus carnifex*, *Bufo viridis*, *Hyla intermedia*, *Rana dalmatina*, *Rana latastei*, *Lacerta bilineata*, *Podarcis muralis*, *Hierophis viridiflavus*, *Coronella austriaca*, *Lanius collurio*, *Emberiza hortulana*, *Rhinolophus ferrumequinum*, *Myotis bechsteinii*, *Pipistrellus kuhlii*, *Pipistrellus nathusii*, *Pipistrellus pipistrellus*, *Nyctalus noctula*, *Hypsugo savii*, *Eptesicus serotinus*, *Plecotus auritus*, *Tadarida teniotis*;

**CONSIDERATO** che, per l'istanza in esame e rispetto alle suddette specie (di cui allegato II, IV alla Direttiva 92/43/Cee e allegato I alla Direttiva 2009/147/Ce), in ragione della loro attuale distribuzione (di cui alla D.G.R. n. 2200/2014), delle caratteristiche note di home range e di capacità di dispersione, la popolazione rinvenibile nell'ambito in esame è altresì riferibile ai siti della rete Natura 2000 del Veneto;

**CONSIDERATO** che ai fini dell'applicazione della disciplina di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 357/97, e s.m.i., è necessario garantire l'assenza di possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000, in riferimento agli habitat e alle specie per i quali detti siti sono stati individuati (di cui



- all'allegato I della direttiva 2009/147/Ce e agli allegati I e II della direttiva 92/43/Cee);
- RITENUTO che l'ipotesi di non necessità della valutazione di incidenza pertinente può essere quella riferibile al caso n. 23 della D.G.R. 1400/2017: "piani, progetti e interventi per i quali sia dimostrato tramite apposita relazione tecnica che non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000" solo ed esclusivamente nel caso in cui gli interventi discendenti dall'intervento in argomento non abbiano effetti a carico di nessun habitat e specie di cui alle direttive 92/43/Cee e 2009/147/Ce;
- CONSIDERATO che gli effetti conseguenti all'attuazione dell'intervento in argomento non devono determinare variazioni strutturali e funzionali agli ambienti frequentati dalle specie presenti all'interno dell'ambito di influenza a carico della specie di interesse comunitario per la quale risultano designati i siti della rete Natura 2000;
- RITENUTO che siano impiegati sistemi di illuminazione in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell'intensità in funzione dell'orario e della fruizione degli spazi e che le fonti di illuminazione artificiale siano altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell'UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricotteri, imenotteri e ortotteri;
- CONSIDERATO e RITENUTO che, rispetto agli interventi sulla viabilità, sia garantita la permeabilità al passaggio delle specie di interesse comunitario ivi presenti, evitando nella progettazione definitiva qualsiasi opera in grado di generare barriera infrastrutturale, e laddove necessario prevedendo la realizzazione di idonei e sufficienti passaggi per la fauna (nel rispetto dei criteri per la sicurezza stradale);
- RITENUTO che laddove, non sia garantita la permeabilità al passaggio, la viabilità preveda anche passaggi per la fauna minore (tunnel per anfibi e rettili) preferibilmente con sezione quadrata o rettangolare (delle dimensioni minime 50 cm x 50 cm, da adeguare in funzione delle specie), con pendenza di almeno l'1% (in modo da evitare ristagni d'acqua o allagamenti e dotati di aperture sul lato superiore, tramite griglie di aerazione, o sul lato inferiore a diretto contatto con il suolo) e unitamente alle recinzioni di invito e ai dissuasori per l'accesso alla carreggiata;
- CONSIDERATO che l'art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii., vieta la reintroduzione, l'introduzione e il ripopolamento in natura di specie e popolazioni non autoctone;
- RITENUTO che per l'attuazione dell'intervento in argomento non si ravvisano possibili effetti significativi negativi nei confronti di habitat e specie dei siti della rete Natura 2000 del Veneto nella misura in cui, sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 2009/147/Ce, non siano coinvolti habitat di interesse comunitario e non vari l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero sia garantita una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate;
- RITENUTO che sia verificato e documentato il rispetto delle indicazioni prescrittive, dando adeguata informazione all'Autorità regionale per la valutazione di incidenza;
- RITENUTO che, in ragione di quanto sopra, i requisiti di non necessità della valutazione di incidenza siano sussistenti in quanto non sono possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000;

PERTANTO

PRENDE ATTO

di quanto riportato nella documentazione acquisita agli atti e

DÀ ATTO

- i. che non sono state riconosciute dall'autorità regionale per la valutazione di incidenza le fattispecie di non necessità della valutazione di incidenza numero 1, 8 e 10 del paragrafo 2.2 dell'allegato A alla D.G.R. 1400/2017 e che è ammessa l'attuazione degli interventi della presente istanza qualora:
- A. non sia in contrasto con i divieti e gli obblighi fissati dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii., dalla L.R. n. 1/2007 (allegato E) e dalle DD.G.R. n. 786/2016, 1331/2017, 1709/2017;
  - B. ai sensi dell'art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. per gli impianti in natura delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone;

DICHIARA



che per la variante 1 al PAT per il recepimento di un accordo pubblico-privato in variante e ampliamento del PUA San Lorenzo - ditta Alì Immobiliare S.r.l. nel Comune di Albignasego (PD) è stata verificata l'effettiva non necessità della valutazione di incidenza

e

sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 2009/147/Ce,

#### PRESCRIVE

1. di mantenere invariata l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero di garantire una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate: *Lycaena dispar*, *Triturus carnifex*, *Bufo viridis*, *Hyla intermedia*, *Rana dalmatina*, *Rana latastei*, *Lacerta bilineata*, *Podarcis muralis*, *Hierophis viridiflavus*, *Coronella austriaca*, *Lanius collurio*, *Emberiza hortulana*, *Rhinolophus ferrumequinum*, *Myotis bechsteinii*, *Pipistrellus kuhlii*, *Pipistrellus nathusii*, *Pipistrellus pipistrellus*, *Nyctalus noctula*, *Hypsugo savii*, *Eptesicus serotinus*, *Plecotus auritus*, *Tadarida teniotis*;
2. di impiegare sistemi di illuminazione in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell'intensità in funzione dell'orario e della fruizione degli spazi e altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell'UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricoteri, imenotteri e ortotteri;
3. di dotare la viabilità, laddove non sia garantita la permeabilità a causa di opera in grado di generare barriera infrastrutturale, di idonei e sufficienti passaggi per la fauna (nel rispetto dei criteri per la sicurezza stradale) anche mediante passaggi per la fauna minore (tunnel per anfibi e rettili) preferibilmente con sezione quadrata o rettangolare (delle dimensioni minime 50 cm x 50 cm, da adeguare in funzione delle specie), con pendenza di almeno l'1% (in modo da evitare ristagni d'acqua o allagamenti e dotati di aperture sul lato superiore, tramite griglie di aerazione, o sul lato inferiore a diretto contatto con il suolo) e unitamente alle recinzioni di invito e ai dissuasori per l'accesso alla carreggiata;
4. di verificare e documentare, per il tramite del comune di Comune di Albignasego, il rispetto delle suddette prescrizioni e di darne adeguata informazione all'Autorità regionale per la valutazione di incidenza.

**VISTA** la relazione istruttoria tecnica elaborata dall'Unità Organizzativa Commissioni VAS VINCA NUVV, in data 20 Dicembre 2018 dalla quale emerge che:

- il Rapporto Ambientale riguarda la variante al P.A.T. conseguente il recepimento di un accordo pubblico-privato presentato dalla società Alì Immobiliare s.r.l. – Società Uni personale che prevede l'estensione (circa 13.000 m<sup>2</sup>) in un ambito oggi prettamente agricolo di un Piano Particolareggiato già convenzionato (San Lorenzo). L'estensione del piano particolareggiato si rende necessaria perché attualmente la definizione dell'area risulta particolarmente "costretta" sia per il posizionamento sia per le distanze dei lotti residenziali che per la compresenza della destinazione commerciale e residenziale. L'estensione del piano particolareggiato consente una riduzione volumetrica (9.425,00 m<sup>3</sup> – 9.100,00 m<sup>3</sup> = 325,00 m<sup>3</sup>), una riorganizzazione della zona residenziale, una traslazione volumetrica (nuovo edificio commerciale), una ridefinizione di distanze, altezze e standard più in linea con la qualità abitativa e le caratteristiche della zona. L'Accordo proposto prevede inoltre la contestuale realizzazione di una nuova viabilità pubblica (parte della "tangenziale est"), la possibilità di realizzare un vaso di laminazione a sud del P.U.A. pari a circa 6.000 m<sup>2</sup> e di un parcheggio pubblico a servizio della sede comunale.
- Il Rapporto Ambientale esaminato risulta correttamente impostato e contiene le informazioni di cui all'allegato VI del D. Lgs. n. 152/2006, nonché la descrizione e la valutazione degli effetti significativi che l'attuazione della variante al P.A.T. potrebbe



avere sull'ambiente e sul patrimonio culturale come prescritto dall'art. 13 del medesimo D. Lgs.

- Il Rapporto Ambientale della variante al P.A.T. ha opportunamente considerato nel complesso le criticità presenti sul territorio nonché quelle derivanti dalle scelte di Piano. Nello specifico quanto esaminato ha evidenziato che le maggiori criticità ambientali del territorio comunale in esame sono ascrivibili alle componenti aria (trasporti, produttivo), acqua (falda prossima alla quota del piano campagna), traffico di attraversamento (l'accordo ridurrà questa problematica).
- Dall'analisi della documentazione prodotta emerge che le opere previste implicano un aumento della superficie utilizzata e andranno ad interessare un ambito oggi agricolo, permeabile e adibito ad uso seminativo, ciò che è non del tutto in sintonia con quanto riportato negli obiettivi del PAT, di ridurre l'occupazione di suolo. Tuttavia la traslazione di alcuni "oggetti edilizi" in un'area attigua e la relativa redistribuzione dei volumi permetteranno una migliore organizzazione edilizia e la realizzazione di un parcheggio ad uso pubblico a servizio del vicino municipio e di una nuova viabilità pubblica.
- Dall'analisi della documentazione prodotta in forma di integrazioni spontanee vengono chiarite alcune informazioni contenute nel Rapporto Ambientale:
  - la Variante conferma la superficie commerciale di 1.500 m<sup>2</sup> già prevista nel P.I. e nel Piano Particolareggiato approvato mentre la volumetria commerciale passa dagli attuali 7.000 m<sup>3</sup>, previsti dal vigente P.I. / P.P. ai 9.100 m<sup>3</sup>; tale incremento volumetrico (2.100 m<sup>3</sup>) è comunque inferiore ai 2.425 m<sup>3</sup> residenziali stralciati dal Piano Particolareggiato;
  - l'aumento della volumetria commerciale, così come prevista dalla Variante, sarà occupato da destinazioni accessorie (magazzini, uffici, depositi, servizi vari, celle frigo, etc.) che non determineranno ulteriori impatti (come, ad esempio, l'aumento del traffico) che sono riconducibili, invece, alla superficie commerciale;
  - la nuova previsione della Variante al PAT ritenuta con D.G.C. n. 64 del 22/05/2017 di rilevante interesse pubblico (prima dell'entrata in vigore della citata L.R. n. 14/2017) deve essere valutata come superficie trasformabile a disposizione del Comune.
- Risulta necessario che in fase di attuazione siano rispettate tutte le misure di mitigazione e compensazione già individuate nel Rapporto Ambientale del PAT e prescritte dalle Norme Tecniche.

**DATO ATTO** che sulla Variante in esame non risultano essere pervenute osservazioni né pareri da parte delle Autorità Ambientali consultate.

#### VISTE

- la Direttiva 2001/42/CE;
- la L. R. 11/2004;
- il D. lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;
- la L.R. 04/2008;
- la DGR 791/2009;

**RITENUTO** utile ribadire che, dalle analisi e dalle valutazioni effettuate nel suo complesso, la proposta di Rapporto Ambientale sia correttamente impostata e contenga le informazioni di cui all'Allegato 1 della Direttiva 2001/42/CE, nonché la descrizione e la valutazione degli effetti



significativi che l'attuazione del PATI potrebbe avere sull'ambiente, come prescritto dall'Art. 5 della medesima Direttiva;

**TUTTO CIÒ CONSIDERATO  
LA COMMISSIONE REGIONALE VAS  
ESPRIME PARERE POSITIVO**

sul Rapporto Ambientale alla Variante 1 al PAT di Albignasego a condizione che in sede di attuazione del Piano siano ottemperare le seguenti prescrizioni:

1. Dovranno essere rispettate tutte le misure di mitigazione e compensazione già individuate nel Rapporto Ambientale del PAT e prescritte dalle Norme Tecniche del PAT.
2. Il Piano degli Interventi dovrà garantire la contestualità degli interventi previsti dal PAT con carattere di perequazione e compensazione ambientale.
3. Il Piano comunale di zonizzazione acustica dovrà essere adeguato in relazione alle previsioni attuative del Piano degli Interventi.
4. In sede di monitoraggio, dovranno essere misurati gli effetti cumulativi nonché quelli derivanti dalle scelte della variante di Piano per verificare gli effetti previsti in relazione agli obiettivi.
5. Vanno recepite le indicazioni e/o prescrizioni espressamente indicate nell'istruttoria tecnica per la Valutazione di Incidenza Ambientale, sopra riportata.

**E CON LA PRECISAZIONE CHE**

Qualora gli strumenti attuativi della variante esaminata non dovessero configurarsi come un mero recepimento di strategie valutate con la presente istruttoria, è necessario che gli stessi vengano sottoposti a quanto previsto dall'Art. 12 del D.Lgs. 152/2006.

Da ultimo si sottolinea che, in conformità a quanto previsto dal D. Lgs 152/06 parte seconda e ss.mm.ii. e in particolare dagli artt. 4, 5 e 6, la valutazione effettuata ha la finalità di assicurare che l'attuazione del piano/programma, sia compatibile con le condizioni per lo sviluppo sostenibile, nel rispetto della capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della salvaguardia della biodiversità e del patrimonio culturale, nell'ottica di un'equa distribuzione dei vantaggi connessi all'attività economica.

La valutazione non attiene a questioni afferenti la procedura urbanistica espletata.

Il Presidente  
della Commissione Regionale VAS  
(Direttore della Direzione Commissioni Valutazioni)  
Dott. Luigi Masia

I presente parere è controfirmato anche dal Direttore dell'Unità Organizzativa Commissioni (VAS – VINCA – NUVV) quale responsabile del procedimento amministrativo

Il Direttore di UO  
Commissioni VAS VinCA NUVV  
Dott. Geol. Corrado Soccorso

Il presente parere si compone di n. 7 pagine